



VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
Commissario per l'ambiente, gli
oceani e la pesca

Bruxelles, 14-04-2023
Rif. Ares(2023)2225473

Rosa D'AMATO, MEP
Gruppo Greens/EFA
Email: rosa.damato@europarl.europa.eu

Onorevole deputata,

La ringrazio della Sua lettera del 20 febbraio 2023 relativa allo stabilimento “Acciaierie d'Italia” (ex Ilva) di Taranto e delle informazioni ed aggiornamenti che ha fornito.

Desidero rassicurarLa che, nel contesto della procedura di infrazione avviata nel 2013, la Commissione continua a seguire l'attuazione del piano ambientale stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, e si attende che le autorità italiane lo eseguano pienamente, non oltre il 23 agosto 2023.

In effetti, i miei servizi stanno valutando al momento il livello di attuazione delle 278 prescrizioni incluse nel piano ambientale, nonché le emissioni dell'impianto in aria ed acqua. In base ai risultati di questa valutazione la Commissione riesaminerà la situazione dello stabilimento “Acciaierie d'Italia” alla luce delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Per quanto concerne l'incidente avvenuto in data 8 gennaio 2023 e le preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate nella Sua lettera, vorrei innanzitutto riferirmi alla direttiva 2012/18/UE (direttiva Seveso III). Questa normativa si applica agli stabilimenti in cui possono essere presenti sostanze pericolose in quantità superiori a determinate soglie. A seconda della quantità di sostanze pericolose presenti, gli stabilimenti sono classificati in stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore, e questi ultimi sono sottoposti a obblighi più stringenti.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, lo stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia rientra nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso-III poiché sono in esso immagazzinate grandi quantità di sostanze chimiche pericolose, ed è classificato come stabilimento di soglia superiore. Gli operatori degli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, ed a limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente. Ciò comporta, tra l'altro, l'obbligo di presentare un rapporto di sicurezza, di attuare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di fornire informazioni in caso di incidenti, e di

intraprendere le misure correttive necessarie richieste dalle autorità competenti a seguito di incidenti rilevanti.

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della direttiva Seveso-III, incluso l'obbligo di effettuare indagini sugli incidenti industriali rilevanti ai sensi dell'articolo 17 della direttiva, e l'individuazione e il trattamento di situazioni specifiche di possibile non conformità. Ai sensi dell'articolo 18 gli Stati membri devono quindi informare la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI, non appena possibile, e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente. La Commissione non ha finora ricevuto alcuna notifica dalle competenti autorità italiane in merito all'incidente da Lei menzionato. Devo sottolineare, tuttavia, che ciò non dimostra necessariamente una violazione della direttiva, dal momento che tale incidente potrebbe non rispondere ai criteri di incidente industriale rilevante di cui all'allegato VI della direttiva Seveso-III.

Per quanto riguarda il settore della sicurezza e salute sul lavoro (SSL) sono state adottate numerose direttive dell'Unione contenenti requisiti minimi in relazione ai quali gli Stati membri sono autorizzati a mantenere o adottare misure di protezione più rigorose. L'elemento centrale della legislazione dell'UE in questo settore è la direttiva 89/391/CEE sull'introduzione di misure per incoraggiare il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, la cosiddetta "direttiva quadro". Essa si applica a tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e copre tutti i rischi. L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro stabilisce che il datore di lavoro deve garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in ogni aspetto connesso al lavoro. La direttiva quadro impone inoltre al datore di lavoro di valutare tutti i possibili rischi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di mettere in atto misure preventive e di fornire una protezione adeguata.

L'articolo 4 della direttiva quadro prevede che gli Stati membri garantiscano controlli e supervisione adeguati. Ciò riguarda sia le disposizioni stabilite dalla direttiva quadro sia quelle delle direttive correlate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia, la direttiva quadro non definisce i termini "controlli e supervisione adeguati", lasciando così agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda l'organizzazione, la natura, la frequenza, la procedura ecc. di tali controlli.

In qualità di custode dei trattati, la Commissione valuta regolarmente l'attuazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'UE. Tuttavia, la responsabilità primaria di garantire il rispetto del diritto dell'UE spetta agli organi amministrativi o giudiziari dello Stato membro interessato. In effetti, i poteri della Commissione sono limitati per quanto riguarda la possibilità di svolgere indagini dirette in caso di incidenti, e devo aggiungere che la Commissione, ad oggi, non ha elementi che indichino violazioni sistematiche né della direttiva Seveso III né delle direttive dell'UE in materia di SSL da parte dell'Italia.

In conclusione, vorrei ringraziarLa nuovamente per l'attenzione prestata alla questione e rassicurarLa sul fatto che la Commissione continua a seguire da vicino gli sviluppi della situazione presso l'acciaieria di Taranto.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.



Virginijus Sinkevičius